Pluris Wolters Kluwer Italia Cassazione Civile

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-02-2014, n. 4763

Fatto **Diritto** **P.Q.M.**

COMUNITA' EUROPEA
CEE
in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 11427 - 2006 proposto da:

M.G. elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8, nello studio dell'avv. Pellicanò Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

A.G.E.A - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, negli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 10607, depositata in data 7 marzo 2005;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 26 giugno 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace di Roma ha rigettato la domanda con la quale la signora M.G. ha chiesto la condanna dell'AGEA al pagamento della somma di Euro 72,52, oltre

accessori, a titolo di differenza del contributo per la campagna olearia dell'annata 1995/1996, per esserle stato corrisposto un importo inferiore a quello dovuto a causa di errato accertamento in merito al numero delle piante di ulivo.

1.1 - Il giudice del merito - così accogliendo specifica eccezione sollevata dall'Agenzia convenuta - ha ritenuto che l'accertamento del maggior credito vantato dall'attrice fosse precluso dalla mancata o comunque intempestiva istanza di verifica, ai sensi del Regolamento Ce n. 568/88, nonché delle circolari AIMA n. 442/96 e n. 5/1997, prevedendosi in esse che la mancata proposizione dell'istanza di verifica in merito ai dati comunicati al produttore in rettifica della dichiarazione dallo stesso presentata circa la consistenza della propria azienda agricola, concorrenti a formare lo schedario sul quale la spettanza del contributo deve fondarsi, comporterebbe il consolidamento dei dati stessi (nella specie erano state accertate sedici piante in luogo delle trenta dichiarate).

1.2 - Per la cassazione di tale decisione la M. propone ricorso, affidato a un motivo, cui l'AGEA resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

2 - Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità del ricorso. Infatti le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., comma 2, nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione, tenuto anche conto della sentenza della Corte cost. n. 206 del 2004, per violazione delle regole processuali, delle norme costituzionali, e, come nel caso in esame, di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà (Cass., 13 maggio 2010, n. 11638).

2.1 - Con unico e articolato motivo si deduce violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia per come dettati dal Reg. CE n. 586/1988, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nella specie l'attribuzione di un numero di piante produttive inferiore rispetto a quelle denunciate (sedici in luogo di trenta) era stata determinata da un errore dell'AGEA, tanto che successivamente, a seguito di verifica, i dati di base dello schedario olivicolo erano stati aggiornati con il riconoscimento di un numero di piante addirittura superiore a quelle originariamente denunciate dalla M.. L'unica ragione in base alla quale l'esito di tale verifica, sia pure tardiva, non era stato esteso all'annata in contestazione, consistente nell'affermazione, da parte del giudice del merito, di una preclusione derivante dall'applicazione di una circolare AIMA (n. 442 pubblicata sulla G.U. n. 163 del 13 luglio 1996), contrasterebbe con la normativa comunitaria, che non prevede alcuna decadenza dall'auto comunitario per le annate precedenti alla verifica.

2.2 - Il motivo è fondato.

Deve trovare applicazione, invero, il principio, già affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio (Cass., 2 aprile 2003, n. 5065), secondo cui l'analisi della normativa rilevante, per la quale si rinvia all'ampia motivazione della decisione testè richiamata, conduce ad escludere che - in forza della disciplina comunitaria, che regola la formazione dello schedario oleicolo italiano tenuto dall'A.I.M.A. (Regolamenti nn. 154 del 1975, 2276 del 1979 e 586 del 1988), e di quella che detta le norme generali sull'aiuto alla produzione di olio di oliva (Regolamento n. 2 ai sensi dell'art. 3 prf. 7 del Reg. n. 2261 del 1984) - nel contesto della complessiva e sostanziale corrispondenza dei dati di base dello schedario oleicolo con quelli dichiarati dal produttore, il solo, incolpevole errore, da parte di quest'ultimo, nell'indicazione del numero identificativo della particella catastale del fondo interessato all'aiuto (o, per quanto qui interessa, del numero delle piante), determini la decadenza del produttore stesso dal diritto ad ottenerlo ovvero il legittimo rifiuto a corrisponderlo da parte dell'A.I.M.A..

E' stato infatti osservato che la disciplina che regola la formazione "definitiva" dello schedario oleicolo prefigura (cfr. art. 6 del Reg. n. 2276 del 1979, come sostituito dal Reg. n. 586 del 1988) un procedimento in contraddittorio (tra A.I.M.A. e produttore), volto alla correzione di eventuali discordanze fra i dati di base dello schedario - quali risultano dai rilevamenti e dalle elaborazioni dell'A.I.M.A. - e quelli dichiarati dal produttore, senza prevedere, peraltro, in siffatta sede di verifica, alcuna sanzione relativa al diritto alla corresponsione dell'aiuto, conseguente all'accertamento definitivo della discordanza.

L'unica "sanzione", se così può qualificarsi, è quella consistente nel pagamento, da parte del

produttore - il quale abbia chiesto, con esito per sè negativo, la verifica dei dati comunicatigli dall'A.I.M.A., di cui al prf. 2 - delle "spese occasionate da tale verifica" (prf. 3; cfr. anche artt. 5 e 6 della succitata Delib. Ministero delle risorse agricole 27 dicembre 1995).

In tale prospettiva, il n. 4 della circolare dell'A.I.M.A. n. 442 cit. ("Attività di incontro con il produttore") - nella parte in cui prevede: "Le variazioni che sarà possibile apportare in sede di incontro (al fine di definire la reale consistenza aziendale) relativamente a correzioni di riferimenti catastali errati, inserimenti di nuove particelle ecc., non avranno valore dichiarativo, ma solo di acquisizione tecnica da parte dello schedario e del produttore; pertanto andranno considerate dal produttore per la compilazione della prossima denuncia di coltivazione. Tali variazioni potranno essere apportate dietro presentazione di documenti giustificativi idonei (catastale ecc.) e non avranno valore per la concessione dell'aiuto per la campagna 1994- 95" - deve essere interpretato, in quanto disposizione "di dettaglio" della disciplina contenuta nel regolamento n. 586 del 1988, unicamente in conformità a quanto stabilito dalla fonte comunitaria; sicché, a parte l'ambiguità delle espressioni utilizzate (che paiono fare riferimento alla "reale consistenza aziendale", piuttosto che alla sola, erronea indicazione del numero di particella catastale), nessuna conseguenza sanzionatoria, anche per la concessione dell'aiuto relativo alla campagna 1994/1995, può farsi derivare dalle discordanze rilevate in occasione del procedimento di verifica in contraddittorio ivi disciplinato. In secondo luogo, anche l'art. 3 prf. 7 del Regolamento n. 2261 del 1984 e successive modificazioni - che, nel disciplinare gli "obblighi degli olivicoltori" dianzi richiamati, sanziona con il rifiuto dell'aiuto la loro "inosservanza", anche con riferimento alle omissioni o alle inesattezze contenute nella dichiarazione iniziale o "supplementare" di coltura - presupponendo, ovviamente, coscienza e volontà del produttore di violare i predetti obblighi, non può essere interpretato nel senso di considerare suscettibili di sanzione quelle fattispecie in cui omissioni, errori od inesattezze nella dichiarazione non siano, comunque, imputabili al produttore medesimo.

2.2 - Tanto premesso, deve ritenersi che, se nessuna decadenza si verifica in caso di erronea dichiarazione, da parte del produttore, dei dati destinati alla formazione dello "schedario", a fortiori nessuna preclusione può derivare dall'intempestiva richiesta di verifica che conduca - come nella specie - alla constatazione di in errore commesso proprio dall'AIMA, ora AGEA, nel rettificare i dati inseriti dal produttore e risultati, quindi, corrispondenti alla situazione reale del fondo.

2.3 - Risultando pacifica la ricorrenza di tale situazione, essendo la controversia incentrata sulla mera questione giuridica inerente alla efficacia preclusiva della mancata proposizione, nel termine previsto, dell'istanza di verifica, alla cassazione della decisione, per le indicate ragioni, consegue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito della causa ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.

3 - Deve pertanto, accogliersi la domanda della M. di condanna della AGEA al pagamento della somma di Euro 72,52, con gli interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., dalla data della domanda, e con esclusione della richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

4 - La peculiarità e la novità della questione consigliano la compensazione integrale delle spese processuali relative al grado di merito, mentre quelle inerenti al presente giudizio di legittimità, per altro successivo alla formazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'A.G.E.A. al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 72,52, con gli interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1283 c.c., dalla data della domanda.

Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la controricorrente alla rifusione della M. delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, da distrarsi in favore difensore antistatario, avv. Antonico Pellicanò.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.